

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 – Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 22 settembre 2015

Prot. n. 4761

Il giorno 22 settembre 2015, a seguito di regolare convocazione, si è riunita presso gli uffici federali il Tribunale Federale per decidere in merito al procedimento n. 1/FIH/2015; al termine della sessione il suddetto Tribunale ha disposto quanto segue:

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, viste le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale:

- DISPONE la sospensione di giorni 30 (trenta) da ogni attività per i Signori Santo Greco e Carmelo Campolo e, in applicazione del provvedimento di cui alla delibera di Consiglio Federale n. 29.3/2015 del 1 e 2 agosto 2015, DICHIARA la sanzione indultata;
- DISPONE la sospensione di giorni 10 (dieci) da ogni attività per le società Hockey Sila Savelli e Acli Rinascita, a titolo di responsabilità oggettiva, e, in applicazione del provvedimento di cui alla delibera di Consiglio Federale n. 29.3/2015 del 1 e 2 agosto 2015, DICHIARA la sanzione indultata;
- DISPONE la sospensione di giorni 5 (cinque) da ogni attività per le società HC Beach Secret e Acli Hinterland European Cosenza e, in applicazione del provvedimento di cui alla delibera di Consiglio Federale n. 29.3/2015 del 1 e 2 agosto 2015, DICHIARA la sanzione indultata;
- DICHIARA le altre società prosciolte.

Il Segretario Generale f.f.
Cinzia Profeta

